

**FONDAZIONE BANCHE DI PISTOIA E VIGNOLE
PER LA CULTURA E LO SPORT**

Via Giusti 29/C, interno 2 - 51039 Quarrata (PT)
Tel/fax:0573-77.44.54

**REGOLAMENTO GENERALE
PER GLI INTERVENTI ISTITUZIONALI**

Testo definitivo approvato il 3 marzo 2006

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri attraverso i quali la Fondazione persegue gli scopi statutari e opera nei settori della cultura e dello sport previsti dallo statuto.

1.2 Esso è stato predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6 dello statuto, per la migliore attuazione di quanto previsto dall'art 5 dello statuto medesimo.

Art. 2 – Natura ed ambito degli interventi

2.1 Ai sensi dell'art. 5 dello statuto, la Fondazione persegue esclusivamente lo scopo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative e attività di natura culturale e sportiva idonee a favorire la formazione e la crescita morale, intellettuale e fisica, di tutte le persone che vivono e operano nei territori delle Province di Pistoia, Prato, Firenze e Pisa.

2.2 Per il raggiungimento del suddetto scopo, e solo in via indicativa e non tassativa, la Fondazione può:

- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative o eventi culturali e sportivi di rilievo anche nazionale e internazionale;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche su temi di natura culturale o sportiva;

- promuovere e sostenere iniziative e attività organizzate, da enti pubblici o privati, nel settore dello sport dilettantistico e giovanile;
- promuovere e sostenere iniziative e attività, di natura sportiva, organizzate da scuole e istituzioni universitarie;
- promuovere e sostenere iniziative e attività di natura culturale organizzate da scuole, istituzioni universitarie, musei, biblioteche e teatri;
- promuovere, sostenere e organizzare concerti, spettacoli, mostre e esposizioni temporanee e permanenti;
- promuovere, sostenere e curare pubblicazioni, di qualunque tipo e genere, di natura culturale o sportiva;
- istituire o patrocinare riconoscimenti o premi in favore di persone distinte in ambito culturale o sportivo;
- istituire ed erogare borse di studio;
- acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, raccolte d'arte, raccolte librerie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici e archivistici;
- promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi.

2.3 Quando sia opportuno o necessario per rendere più efficaci gli interventi della Fondazione, il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, può limitare gli interventi della Fondazione, nell'ambito della definizione annuale del programma di attività, ad alcune iniziative specifiche.

Art. 3 - Principi generali e modalità di intervento

3.1 La Fondazione persegue le finalità istituzionali secondo criteri di indipendenza, imparzialità, non discriminazione e con scelte motivate volte alla migliore utilizzazione delle risorse e alla efficacia degli interventi attuati.

3.2 La Fondazione svolge la sua attività istituzionale mediante:

- a) la realizzazione di progetti e iniziative proprie;
- b) l'erogazione di contributi finanziari per la realizzazione di progetti e iniziative di terzi, anche mediante apposite convenzioni.

3.3 Per realizzare progetti e iniziative proprie la Fondazione potrà anche:

a) agire in collaborazione con altri soggetti;

b) coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione a istituzioni, fondazioni, associazioni e organizzazioni regionali, nazionali e internazionali.

Art. 4 – Documento programmatico annuale e bilancio preventivo

4.1 L'attività istituzionale è svolta prevalentemente secondo le linee indicate nel bilancio preventivo e nel programma di attività annuale approvato dal Consiglio dei Rappresentanti del Territorio.

4.2 Il bilancio preventivo e il programma di attività annuale:

- a) indicano l'importo massimo delle risorse che è possibile destinare, nell'esercizio, alle finalità statutarie;
- b) determinano l'importo destinato all'Istituto di Storia Locale di cui all'art. 18 dello Statuto, l'importo destinato a erogazioni a favore di soggetti terzi e l'importo destinato alla realizzazione di progetti e iniziative proprie;
- c) indicano l'importo massimo delle risorse destinabili, nell'esercizio, a interventi istituzionali senza l'osservanza delle procedure e condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 5 – Erogazioni a favore di soggetti terzi

5.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli enti pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile a uno dei settori di intervento della Fondazione. L'assenza di finalità lucrative deve risultare attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitale, durante la vita del soggetto; nonché mediante la previsione dell'obbligo che, in caso di scioglimento, il patrimonio sia devoluto ad altro soggetto senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità. Gli enti privati debbono attestare la loro costituzione e le loro finalità mediante atti e documenti appropriati alla verifica; è in facoltà della Fondazione accogliere, sulla base di adeguata motivazione, le domande provenienti da Enti o Comitati costituiti senza formalità, qualora i fini perseguiti e l'attività svolta siano ritenuti meritevoli e rilevanti.

5.2 Non sono ammesse erogazioni a favore di:

a) singole persone fisiche, salvo premi di merito, borse di studio o di perfezionamento o di ricerca.

b) imprese e società commerciali, nonché enti e associazioni con fini di lucro;

c) organizzazioni sindacali e di patronato, partiti e movimenti politici;

d) enti e organizzazioni che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

5.3 Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti, la Fondazione opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 6 – Criteri generali delle erogazioni a soggetti terzi

6.1 Gli interventi della Fondazione a favore di enti pubblici o loro articolazioni non debbono, di norma, costituire forme di supplenza o di surrogazione dei medesimi nella attuazione dei normali compiti di ordinaria amministrazione agli stessi demandati.

6.2 Di norma, e salvo motivate eccezioni, gli interventi della Fondazione non possono essere destinati a coprire le spese per la gestione ordinaria dei soggetti finanziati.

6.3 I progetti di terzi, ammissibili al contributo finanziario nei singoli settori, possono riguardare le tipologie seguenti:

- a) manutenzione straordinaria di strutture culturali e sportive esistenti;
- b) acquisto o realizzazione di nuove strutture culturali e sportive;
- c) acquisto di beni, attrezzature, dotazioni;
- d) pubblicazioni;
- e) progetti di ricerca e di formazione;
- f) iniziative e manifestazioni di natura sportiva o culturale (mostre, convegni, spettacoli, ecc.), purché di riconosciuto valore e di interesse per il territorio.

Il Consiglio di amministrazione, in sede di predisposizione del Bando annuale di cui al successivo articolo 8, potrà limitare o escludere una o più delle tipologie sopra indicate.

6.4 I soggetti terzi beneficiari dei contributi devono avere la capacità di realizzare e gestire l'iniziativa o il progetto per il quale è richiesto l'intervento della Fondazione.

6.5 L'eventuale reiterazione di interventi nei confronti di uno stesso destinatario, non può in nessun caso costituire in capo al medesimo diritti di sorta alla ulteriore concessione di contributi negli esercizi successivi.

6.6 Con la concessione di contributi la Fondazione non può assumersi l'onere del funzionamento, neppure temporaneo, del soggetto sovvenzionato, salve le eccezioni previste al comma 6.2.

6.7 La comunicazione della delibera di assegnazione del contributo non costituisce di per sé fonte di obbligazione passiva per la Fondazione, fino a quando non si siano interamente verificate le condizioni previste dal successivo art. 10.

6.8 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, in ordine agli interventi nei vari settori e nella valutazione e selezione dei progetti, sono insindacabili.

Art. 7 – Criteri per la valutazione delle domande di contributo

7.1 La Fondazione prende in esame solo le richieste delle quali sia possibile individuare il contenuto, i soggetti coinvolti, i beneficiari, gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse finanziarie e i tempi occorrenti per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa cui si riferiscono.

In particolare le domande di contributo dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) l'identificazione e la natura del soggetto richiedente e delle persone che in concreto si occuperanno dell'iniziativa;

b) il tipo di intervento e l'obiettivo perseguito;

c) il costo complessivo del progetto con la dettagliata indicazione delle singole categorie di spesa e del relativo importo;

d) il piano finanziario per la copertura integrale del costo per la realizzazione del progetto, con l'indicazione degli eventuali altri soggetti finanziatori;

e) l'indicazione dei benefici per il territorio interessato dall'iniziativa.

7.2 In linea generale la Fondazione:

a) prende in considerazione richieste di contributo per un importo non superiore a quello determinato annualmente dal Bando, salvo motivate eccezioni;

b) prende in considerazione solo iniziative e progetti nuovi, non ancora iniziati;

c) non accoglie, salvo motivate eccezioni, la reiterazione di interventi su iniziative o progetti già finanziati in precedenza;

d) seleziona le domande ritenendo di norma finanziabile una sola iniziativa o progetto del proponente;

e) valuta i progetti per la loro valenza intrinseca, indipendentemente dalla natura del soggetto proponente.

7.3 Ogni singola iniziativa è valutata in rapporto alla rispondenza e compatibilità del progetto ai programmi della Fondazione, ai Regolamenti interni e alle norme fissate dai bandi pubblici.

In particolare nella valutazione delle domande di contributo si tiene conto:

a) della qualità dell'iniziativa o del progetto e della loro idoneità a conseguire in modo efficace gli obiettivi dichiarati;

b) della congruità del rapporto tra i mezzi disponibili e gli obiettivi perseguiti;

c) dell'affidabilità del soggetto richiedente e dell'esperienza maturata nel settore di attività interessato e nella realizzazione di altri progetti;

d) dell'esistenza di altri soggetti finanziatori e della entità del loro apporto;

e) della completezza della documentazione fornita.

7.4 La Fondazione, in relazione ai progetti e alle richieste di contributo presentate da terzi, può, in via eccezionale e con adeguata motivazione, trasferire alcuni di essi fra i progetti e le iniziative proprie, assumendone l'onere finanziario e organizzativo anche in collaborazione con il soggetto proponente.

Art. 8 – Erogazioni tramite Bandi pubblici

8.1 Il finanziamento di progetti di terzi, di cui al precedente art. 5, viene attuato prevalentemente mediante Bandi pubblici predisposti dal Consiglio di amministrazione.

8.2 I soggetti che intendono ottenere finanziamenti sulla base di un Bando pubblicato dalla Fondazione ai sensi del precedente comma, debbono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal Bando medesimo. Non sono accettate le richieste che non rispettino le prescrizioni ivi contenute.

8.3 Le richieste di contributo, presentate nell'ambito dei bandi pubblici, vengono esaminate dal Consiglio di amministrazione entro un massimo di 120 giorni dal termine di presentazione ivi stabilito.

8.4 I bandi sono resi pubblici con le modalità indicate nel successivo art. 13.

Art. 9 - Esame delle richieste di erogazione

9.1 Le domande pervenute sia nell'ambito di un Bando, sia al di fuori di esso, sono preliminarmente esaminate dal Segretario per la verifica della regolarità formale, della coerenza tra la domanda di erogazione e le previsioni statutarie e regolamentari, nonché della rispondenza e compatibilità con i programmi adottati dagli Organi della Fondazione.

9.2 La Segreteria può richiedere la documentazione integrativa che ritenga necessaria alla migliore comprensione delle finalità del progetto. La Fondazione, ove ritenuto opportuno, può assumere informazioni ed effettuare visite finalizzate ad acquisire ulteriori elementi a completamento dell'istruttoria. Completato l'esame, il Segretario formula le proprie osservazioni sulla domanda, per la successiva valutazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Modalità di erogazione

10.1 Il Segretario sovrintende alle procedure di erogazione e assicura che le deliberazioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

10.2 Le determinazioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione sono di norma comunicate agli interessati entro 60 giorni dalla loro adozione.

10.3 Con la comunicazione della concessione del contributo, è trasmesso al beneficiario un modulo di accettazione, contenente le formalità da espletare per ottenere l'effettiva erogazione del contributo medesimo. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile del soggetto beneficiario e rinviato alla Fondazione entro il termine in esso indicato.

10.4 L'erogazione del contributo deliberato è di norma effettuata ad avvenuta realizzazione del progetto, dietro presentazione della relativa documentazione di spesa, fiscalmente in regola. Nel caso di comprovate necessità, l'erogazione può avvenire sulla base di stati di avanzamento. Il Consiglio di amministrazione può disporre, in particolari circostanze, l'erogazione anticipata, in misura parziale o totale, del contributo concesso.

10.5 I progetti e le iniziative finanziate devono essere di norma realizzate entro dodici mesi dalla comunicazione di erogazione, salvo diverso termine indicato nella medesima. Su preventiva e motivata richiesta del soggetto beneficiario, la Fondazione può concedere la proroga del termine di cui al primo comma.

10.6 I contributi deliberati non possono essere erogati nei casi in cui:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa nei termini indicati nella delibera di concessione, salvo proroghe debitamente autorizzate;

b) non venga presentata la documentazione prescritta;

c) sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso al finanziamento, senza un preventivo assenso della Fondazione.

10.7 Ove si renda necessario od opportuno, il Consiglio di amministrazione può designare esperti esterni, con funzione consultiva, per la valutazione dei progetti e delle iniziative proposte.

Art. 11 – Deroghe

11.1 Il Consiglio di amministrazione può, in via straordinaria e a insindacabile giudizio del Consiglio, derogare alle norme ed alle procedure stabilite nel presente regolamento e ai Bandi annualmente pubblicati.

Art. 12 – Bilancio di missione

12.1 Ove la Fondazione istituisca il bilancio di missione, il Consiglio di amministrazione riferirà sull'attività svolta mediante l'assegnazione di contributi a favore di terzi, in un'apposita sezione del bilancio stesso,

tenendo distinti quelli concessi nell'ambito di bandi pubblici, da quelli eventualmente concessi al di fuori di essi. Il bilancio di missione comprenderà, inoltre, l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi della Fondazione e il relativo importo, salvo per le erogazioni di cui all'art. 7.4 che potranno anche essere indicate nel loro importo complessivo.

Art. 13 – Pubblicità

13.1 Il presente Regolamento è reso pubblico mediante:

- a) consegna o invio a chiunque ne faccia richiesta;
- b) ogni altra modalità stabilita dal Consiglio di amministrazione.

13.2 I Bandi per contributi a terzi sono resi pubblici mediante:

- a) pubblicazione su due quotidiani più diffusi sul territorio di riferimento;
- b) distribuzione tramite le filiali delle Banca di Credito Cooperativo di Pistoia e della Banca di Credito Cooperativo di Vignole;
- c) pubblicazione sul sito internet della Fondazione all'indirizzo: www.fondazionepistoiaevignole.it
- d) consegna o invio a chiunque ne faccia richiesta;
- d) ogni altra modalità stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14 – Disposizioni finali

14.1 Il presente regolamento entra in vigore il 25 Marzo 2006 e si applica alle richieste pervenute dalla stessa data in poi.